



ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE

POS. AA.GG.

Decreto N. ¹²⁴⁵
7/12/95

IL RETTORE

Visto l'art. 90 del D.P.R. 11.7.1980 n.380 relativo alla costituzione dei Centri di Servizi Interdipartimentali;

Visto il D.P.R. n.371 del 4.3.1982;

Vista la delibera adottata dal Senato Accademico nell'adunanza del 16.2.1989, relativa alla necessità di regolamentazione della materia;

Atteso che il Senato Accademico, nella seduta del 22.5.1991, ha approvato, all'unanimità, la bozza di Statuto tipo dei Centri di Servizi Interdipartimentali;

Constatato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16.12.1991, ha approvato lo Statuto tipo dei Centri di Servizi Interdipartimentali, previo ulteriore esame della regolarità formale del medesimo Statuto, da parte di una apposita Commissione Consiliare;

Visto lo Statuto tipo dei Centri di Servizi Interdipartimentali, approvato con D.R. 221 del 4.2.1992;

Visto il D.R. n.1272 del 19.7.1993 di rettifica del D.R. n.221 del 4.2.1992;

Visto il D.R. n.1539 del 30.10.1992 con cui, fra l'altro, è stato costituito il Centro Interdipartimentale di Servizio di Archeologia;

Visto il D.R. n.2 del 2.1.1995 di costituzione del Comitato Tecnico Scientifico;

Visto il D.R. n.115 dell'8.2.1995 di nomina del Presidente prof. Bruno D'Agostino del predetto Centro per lo scorcio del triennio accademico-1994/95 - 1996/97;

Visto il D.R. n.700 dell'1/8/1995 di nomina del Direttore Tecnico Sig. Roberto Bocchino;

Ritenuta la necessità di approvare lo specifico Statuto del Centro di Servizio di Archeologia, in conformità allo schema tipo di Statuto più volte sopracitato;

DECRETA

E' approvato il seguente Statuto del Centro Interdipartimentale di servizio di Archeologia:

ART.1

E' costituito, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 28.10.1992 sentiti i Dipartimenti di Studi Asiatici, Studi e Ricerche su Africa e Paesi Arabi, Studi del Mondo Classico e Mediterraneo Antico, e il Senato Accademico nell'adunanza del 21.10.1992, il

Centro Interdipartimentale di Servizio di Archeologia (ex art. 90 del D.P.R. n.382 dell'11.7.1980: "Centri di servizi interdipartimentali").

Il Centro ha come proprio compito la promozione degli studi di archeologia teorica ed applicata; la conoscenza e la valorizzazione dei beni archeologici attraverso la ricerca sul terreno, lo sviluppo degli studi di archeologia urbana, la analisi di carattere iconografico ed iconologico e lo studio della documentazione scritta di provenienza archeologica. Negli ambiti sopra indicati il centro provvede a prestare collaborazioni e consulenze ad Enti pubblici e privati; promuove ed attiva ricerche e progetti di carattere multidisciplinare ed interdisciplinare.

Scopi del Centro sono altresì il coordinamento e la promozione interdipartimentale dei servizi relativi a:

- predisposizione su base informatica di cartografia archeologica e documentazione grafica e fotografica;
- sviluppo dei sistemi di documentazione e classificazione scientifica dei reperti archeologici;
- sviluppo dei collegamenti con reti telematiche nazionali ed internazionali e con banche dati;
- sviluppo di software e procedure automatizzate per le indagini sul campo (videomatrici e fotogrammetria).

ART. 2

Il Centro dispone dei locali di S. Maria d'Agnone di proprietà del Comune di Napoli e nella disponibilità della Soprintendenza Archeologica per le province di Napoli e Caserta, nel quadro della Convenzione per l'istituzione del laboratorio di Archeologia stipulata tra la Soprintendenza, il Centro Jean Berard e l'Istituto Universitario Orientale; dispone inoltre di proprie attrezzature e di altri beni mobili iscritti in apposito inventario.

In caso di scioglimento il Comitato tecnico-scientifico propone al Consiglio di Amministrazione la destinazione delle attrezzature e degli altri beni mobili assegnati al Centro. Il Consiglio di Amministrazione delibererà in merito sentito il Senato Accademico.

ART. 3

Il Centro dispone di una dotazione annua assegnata direttamente dal Consiglio di Amministrazione, alla quale possono aggiungersi altri contributi del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica o di altri Ministeri, di Enti pubblici e privati.

Nella fase di prima costituzione gli spazi assegnati al Centro sono riportati in Allegato A), le attrezzature e i beni mobili assegnati al Centro sono riportati in allegato B), il finanziamento assegnato al Centro per il primo anno di funzionamento è riportato in Allegato C).



ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE

ART. 4

Il Centro dispone di un proprio personale, assegnato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico; ad esso può aggiungersi altro personale distaccato temporaneamente dai Dipartimenti su indicazione dei rispettivi Consigli, con il consenso degli interessati, e con delibera dei competenti organi dell'Università.

Nella fase di prima costituzione del Centro il personale è individuato in Allegato D).

ART. 5

Il Centro può avvalersi, su richiesta del Comitato tecnico-scientifico o su diretta proposta degli interessati, della collaborazione tecnico-scientifica a tempo parziale di docenti e di ricercatori afferenti a Dipartimenti dell'Istituto o ad altri Atenei o Enti pubblici e privati.

Le richieste e le proposte di collaborazione devono essere rinnovate annualmente.

ART. 6

Sono organi del Centro il Comitato tecnico-scientifico, il Presidente del Comitato stesso e il Direttore.

ART. 7

Il Comitato tecnico-scientifico è costituito: A) da membri designati dai Consigli dei Dipartimenti, di cui all'art. 1 del presente Statuto, nella persona di professori ordinari/associati/ricercatori afferenti ai Dipartimenti di cui sopra in numero di uno per ciascun Dipartimento interessato; B) dal Direttore, designato dalle categorie individuate sub A) e sub C) come primo atto successivo al perfezionamento della loro nomina; egli viene scelto tra il personale non docente, di livello non inferiore al VII, delle aree afferenti al Centro; C) da un rappresentante del personale non docente eletto dal personale non docente del Centro e di tutti i Dipartimenti afferenti al Centro, tra il personale non docente del Centro medesimo, in conformità al regolamento elettorale approvato con D.R. 15/5/1974 n. 155 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 8

I membri del Comitato tecnico-scientifico di cui alle lettere A) e C) dell'Art. 7 durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

ART. 9

Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Rettore, su designazione del Comitato, che lo elegge nella persona di un professore ordinario o straordinario a tempo pieno facente parte del Comitato stesso. L'elezione avviene a

scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; a maggioranza relativa nelle successive. Il Presidente rimane in carica per un triennio e non è immediatamente rieleggibile.

Qualora il Comitato non comprenda nessun professore ordinario o straordinario, ovvero in caso di motivato impedimento, la designazione può cadere anche su un professore associato.

La carica di Presidente del Comitato è incompatibile con la direzione di un Dipartimento, e con la presidenza di un altro Centro Interdipartimentale.

ART. 10

Il Comitato tecnico-scientifico può proporre al Rettore, con atto motivato, approvato dalla maggioranza assoluta dei suoi membri, la rimozione del Presidente che abbia commesso violazioni di legge o che non abbia dato esecuzione alle sue deliberazioni; dopo che il Rettore - sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione - abbia proceduto alla revoca, il Comitato elegge un nuovo Presidente.

ART. 11

Il Comitato tecnico-scientifico provvede alla gestione del Centro ed alla definizione dei suoi programmi; stabilisce i criteri di impiego dei fondi ad esso assegnati; definisce i criteri di utilizzazione del personale e le modalità di collaborazione dei docenti e dei ricercatori; determina i criteri di impiego delle attrezzature e di accesso ai servizi; approva il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo; discute ed approva annualmente una relazione generale sulle attività complessive del Centro, predisposta dal Presidente.

Entro tre mesi dalla data di istituzione del Centro il Comitato tecnico-scientifico adotta, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un regolamento interno, che disciplini i servizi prestati.

Le modifiche del Regolamento richiedono la medesima maggioranza.

ART. 12

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal suo Presidente o, in assenza di questi, dal Decano. Esso si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, e in via straordinaria quando egli lo ritenga opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Comitato.

ART. 13

La convocazione del Comitato tecnico-scientifico da parte del suo Presidente deve essere fatta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.



ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE

Il Presidente è tenuto a inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un terzo dei membri del Comitato.

ART. 14

Le riunioni del Comitato tecnico-scientifico sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza dei suoi componenti detratti gli assenti giustificati.

Il Comitato può invitare a prendere parte alle riunioni, per la discussione di determinati argomenti, il personale del Centro e qualsiasi altra persona esso ritenga opportuno: gli invitati hanno diritto di parola ma non possono essere presenti al momento della votazione.

ART. 15

Le deliberazioni del Comitato tecnico-scientifico sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo nel caso previsto dall'Art. 10: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 16

All'inizio di ogni anno accademico il Comitato tecnico-scientifico designa nel suo seno un segretario, col compito di redigere e di conservare i verbali delle riunioni.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente (o da chi presiede la seduta) e dal segretario.

Gli atti del Comitato tecnico-scientifico sono pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 Legge 241/90, e dall'apposito regolamento dell'Istituto Universitario Orientale.

ART. 17

Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico rappresenta il Centro; coordina le sue attività e ad esse sovrintende; cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato; predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo nonché la relazione generale di cui all'Art. 11 sottoponendoli all'esame ed all'approvazione del Comitato, e trasmettendoli quindi al Consiglio di Amministrazione; dispone dei fondi assegnati al Centro in conformità ai criteri di impiego stabiliti dal Comitato.

E' responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro.

Si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i Direttori di Dipartimento.

ART. 18

Il Direttore è nominato dal Rettore, su designazione del Comitato tecnico-scientifico operata ex art. 7, sentiti il Senato Accademico e gli altri Organi competenti.

Egli può essere revocato per gravi motivi con il voto della maggioranza assoluta dei membri del Comitato.

Il Direttore collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni; è responsabile della conservazione e gestione delle attrezzature e degli altri beni assegnati al Centro, ed è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tale scopo, o a segnalarne tempestivamente la necessità - per il tramite del Presidente del Comitato - agli Uffici competenti dell'Amministrazione Universitaria; dirige il personale del Centro e ne coordina l'attività sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato.


ART. 19

Il Centro può stipulare convenzioni ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R. n. 382 dell'11.7.1980, può inoltre consorziarsi con Centri affini di altre Università, sulla base di convenzioni proposte dal Comitato tecnico-scientifico e stipulate dal Rettore - sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione - ai sensi dell'Art. 91 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.

ART. 20 (Norma transitoria)

Il Centro, in via transitoria ed in attesa che venga attivato l'organico del personale amministrativo-contabile, potrà avvalersi di un'unica struttura di segreteria amministrativo-contabile cui afferiscono tutti i centri costituiti e costituendi, per l'espletamento degli adempimenti amministrativi di cui al presente Statuto, nonché alle normative dei D.P.R. 371/82 e D.P.R. 382/80.

IL RETTORE
(Prof. A. Rossi)




centrii

ALL. A

Il Centro Interdipartimentale di Servizio di Archeologia dispone dei locali di S. Maria d'Agnone di proprietà del Comune di Napoli e nella disponibilità della Soprintendenza Archeologica per le Province di Napoli e Caserta, nel quadro della convenzione per l'istituzione del Laboratorio di Archeologia stipulata tra la Soprintendenza, il centro Jean Berard e l'Istituto Universitario Orientale.


Il Presidente del Centro
(prof. Bruno d'Agostino)



ALL. B

Il Centro Interdipartimentale di Servizio di Archeologia dispone delle attrezzature e dei beni mobili acquisiti con i finanziamenti ad esso assegnati.

Il Presidente del Centro
(prof. Bruno d'Agostino)



ALL. C

Il finanziamento assegnato al Centro Interdipartimentale di Servizio di Archeologia per il primo anno è di L. 40.000.000.

Il Presidente del Centro
(prof. Bruno d'Agostino)

ALL. D

Nella fase di prima costituzione il personale del Centro Interdipartimentale di Servizio di Archeologia è così composto:

prof. BRUNO d'AGOSTINO - Presidente

Sig. ROBERTO BOCCHINO - Direttore Tecnico
ottava qualifica - area tecnico-scientifica

dott. ROSARIA SANGHEZ - Segretario Amministrativo (ad interim)
settima qualifica - area amministrativo-contabile

dott. ANDREA D'ANDREA - Personale Tecnico-Amministrativo
settima qualifica - area amministrativo-contabile

Il Presidente del Centro
(prof. Bruno d'Agostino)

